

zioni; in tali casi la di lui disposizione non potrà avere il minimo effetto.

## 2

Affinchè poi resti allontanato ogni sospetto di seduzione, e sia sempre libera la volontà di chi volesse testare, si dichiara, che s'intenderanno egualmente nulle anche le disposizioni fatte a favore degli Officiali, o Marinari de' rispettivi Equipaggi, quando però non fossero Congiunti del Testatore; dovendo per altro restar valido il Testamento nelle altre sue parti.

## 3

Abbenchè al Titolo de' Scrivani siasi detto, che abbiano essi la facoltà di rogare, si dichiara, che se alcuno, ritrovandosi sopra Bastimenti Veneti Patentati, facesse il proprio Testamento tutto scritto, e sottoscritto di suo Carattere con il mese, giorno, ed anno, e con l'indicazione del Bastimento, sopra cui si trovasse imbarcato, avrà esso Testamento non ostante forza, e vigore, come se fosse stato scritto dallo Scrivano; rilevato però il Carattere del Testatore da due Testimonj permessi dalle Leggi, e degni di Fede.

## 4

E se alcuno volesse testare quando il Bastimento s'at-